



Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge federale del 13 giugno 2008² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP)

Ingresso

visti gli articoli 57 capoversi 2 e 3 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale³,

visto il messaggio del Consiglio federale del...⁴

Art. 2 lett. a e c

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantionali nei:

a. rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9-15b):

1. *Abrogato*
2. *Abrogato*
3. *Abrogato*

¹ FF ...

² RS **361**

³ RS **101**

⁴ FF **2026**

4. *Abrogato*

- c. la piattaforma di consultazione di polizia.

Art. 3 cpv. 1, prima parte del periodo, e 2, seconda parte del primo periodo

¹ I sistemi d'informazione di polizia e la piattaforma di consultazione di polizia sono

² ... e ad altre autorità svizzere o straniere o a metterli a loro disposizione mediante procedura di richiamo.

Art. 6 cpv. 6

⁶ La durata di conservazione, la cancellazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia sono rette dal diritto applicabile al sistema d'informazione che contiene i dati.

Art. 7 cpv. 1, prima parte del periodo, 2, 5–6

¹ Il diritto d'accesso ai dati provenienti dai sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è retto ...

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) fornisce le informazioni richieste concernenti i sistemi d'informazione da esso gestiti dopo aver consultato l'autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d'informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a. Le domande di informazione concernenti i dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia possono essere presentate a fedpol. Fedpol è responsabile del coordinamento con i servizi autorizzati a consultare i dati e mette a disposizione dei richiedenti le informazioni raccolte.

⁵ Il diritto d'accesso ai dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia è retto dal diritto applicabile al sistema d'informazione che contiene i dati.

⁶ Il diritto d'accesso ai dati trattati secondo il diritto cantonale è retto dal diritto cantonale applicabile.

Art. 9 *Oggetto*

¹ Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione. In questa rete i seguenti sistemi d'informazione di polizia sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di consultare, mediante un'unica interrogazione, tutti i sistemi d'informazione collegati:

- a. i sistemi d'informazione di polizia secondo gli articoli 10-15b;

- b. il sistema d'informazione e di documentazione secondo l'articolo 23a della legge federale del 21 marzo 1997⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

² Il Consiglio federale può prevedere che altri sistemi d'informazione correlati alla sicurezza interna gestiti da altre autorità federali siano inclusi nella rete dei sistemi d'informazione di polizia.

Art. 10 cpv. 4 lett. a–a^{ter}

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- a. la PGF, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia criminale e giudiziaria, e il Servizio federale di sicurezza (SFS), per l'adempimento dei suoi compiti secondo la sezione 4a LMSI⁶;
- a^{bis}. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 23 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD)⁷;
- a^{ter}. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e allo scopo del mantenimento della gestione tecnica del sistema;

Art. 11 cpv. 4, terzo periodo, e 5 lett. a–a^{ter}

⁴ ... I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 15a), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.

⁵ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- a. la PGF, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia criminale e giudiziaria, e l'SFS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la sezione 4a LMSI⁸;
- a^{bis}. MROS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 23 LRD⁹;
- a^{ter}. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e allo scopo del mantenimento della gestione tecnica del sistema;

Art. 12 cpv. 2 lett. c e 6 lett. a–a^{ter}

² Il sistema contiene:

⁵ RS 120

⁶ RS 120

⁷ RS 955.0

⁸ RS 120

⁹ RS 955.0

- c. dati trasmessi nell'ambito della cooperazione internazionale e intercantonale di polizia per la gestione di eventi e l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni.

⁶ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- a. la PGF, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia criminale e giudiziaria, e l'SFS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la sezione 4a LMSI¹⁰;
- a^{bis}. MROS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 23 LRD¹¹;
- a^{ter}. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e allo scopo del mantenimento della gestione tecnica del sistema;

Art. 12a Piattaforma di collaborazione

¹ Fedpol gestisce una piattaforma di collaborazione per lo scambio di informazioni con le autorità cantonali e altre autorità federali.

² La piattaforma di collaborazione è a disposizione delle seguenti cerchie di utenti:

- a. i servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia giudiziaria;
- b. gli altri utenti della rete dei sistemi d'informazione di polizia secondo l'articolo 9 LSIP;
- c. l'UDSC e le autorità cantonali di perseguimento penale che, nell'ambito delle loro competenze, partecipano alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale;
- d. gli utenti del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) secondo l'articolo 15 LSIP.

³ I dati di tipo amministrativo contenuti nella piattaforma di collaborazione possono essere resi accessibili anche ad altre persone che contribuiscono con prestazioni logistiche od organizzative al funzionamento della rete dei sistemi d'informazione di polizia nonché alla sua gestione e alla formazione dei suoi utenti.

Art. 14 cpv. 1 primo periodo, e 3 lett. a-a^{ter}

¹ Fedpol gestisce il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali, di ricerche di persone scomparse e dell'identificazione di persone in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.

³ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- a. la PGF, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia criminale e giudiziaria, e l'SFS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la sezione 4a LMSI¹²;

¹⁰ RS 120

¹¹ RS 955.0

¹² RS 120

- a^{bis}. MROS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 23 LRD¹³;
- a^{ter}. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e allo scopo del mantenimento della gestione tecnica del sistema;

Titolo prima dell'art. 15

Abrogato

Art. 15, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e lett. o, 4 lett. g, h, k^{quater} e 5

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL. Questo sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- o. effettuare un confronto sistematico e automatizzato con RIPOL delle targhe di veicoli rilevate nell'ambito della ricerca automatica di veicoli e del monitoraggio del traffico conformemente all'articolo 108 della legge del 18 marzo 2005¹⁴ sulle dogane (LD) o al diritto cantonale applicabile, ai fini della ricerca di persone od oggetti nonché di individuazione, prevenzione e perseguimento di crimini o delitti.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- g. la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato;
- h. le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 2001¹⁵ sui documenti d'identità (LDI), per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;

k^{quater}. MROS.

⁵ *Abrogato*

Art. 15a Registro nazionale di polizia

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

- a. nei sistemi d'informazione delle autorità cantonali di polizia;

¹³ RS 955.0

¹⁴ RS 631.0

¹⁵ RS 143.1

- b. nella rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9-15b);
- c. nel N-SIS (art. 16).

²Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

³Il registro contiene le seguenti informazioni:

- a. l'identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d'affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
- b. la data dell'iscrizione;
- c. il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
- d. l'indicazione dell'autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull'assistenza giudiziaria e amministrativa;
- e. la designazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- a. la PGF;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;
- c. il SIC;
- d. l'SFS;
- e. MROS;
- f. le autorità cantonali di polizia;
- g. il servizio incaricato della gestione di RIPOL;
- h. l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981¹⁶ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- i. il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
- j. la sicurezza militare;
- k. le autorità della giustizia militare;
- l. i servizi specializzati competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020¹⁷ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza nel quadro di un controllo di sicurezza relativo alle persone, di una verifica dell'affidabilità o di una valutazione del potenziale di violenza;
- m. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre¹⁸;

¹⁶ RS 351.1

¹⁷ RS 128

¹⁸ RS 941.42

- n. la SEM, per l'adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI¹⁹ nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b LAsi²⁰;
- o. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS.

⁵ Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.

⁶ In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.

⁷ Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. L'iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.

⁸ Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:

- a. i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
- b. gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare la consultazione di dati.

Art. 15b Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

¹ Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione.

² Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

³ I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d'informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.

⁴ Le informazioni sono repertorate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

⁵ I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:

¹⁹ RS 142.20

²⁰ RS 142.31

- a. i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse;
- b. le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI²¹;
- c. le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI²².

⁶ I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.

⁷ L'accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981²³ sull'assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 3: Sistema d'informazione Schengen/Dublino

Art. 16 cpv. 2 lett. l^{bis}

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- l^{bis}. effettuare un confronto sistematico e automatizzato con il N-SIS delle targhe di veicoli rilevate nell'ambito della ricerca automatizzata di veicoli e del monitoraggio del traffico conformemente all'articolo 108 LD²⁴ o al diritto cantonale applicabile, ai fini della ricerca di persone od oggetti nonché di individuazione, prevenzione e perseguimento di crimini o delitti;

Titolo prima dell'art. 17

Sezione 3a: Altri sistemi d'informazione di polizia e trattamenti di dati

Art. 17

Abrogato

²¹ RS 120

²² RS 142.20

²³ RS 351.1

²⁴ RS 631.0

Art. 17c Piattaforma di consultazione di polizia

¹ Fedpol gestisce, per conto della Confederazione e dei Cantoni, una piattaforma di consultazione di polizia che collega i sistemi d'informazione correlati alla sicurezza interna. Viene utilizzata dalle autorità federali e cantonali nell'ambito della cooperazione nazionale di polizia.

² La piattaforma di consultazione di polizia consente agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di consultare i dati di cui all'articolo 17e nei sistemi d'informazione collegati.

³ Le autorità autorizzate a consultare i dati restano responsabili dei propri sistemi d'informazione collegati e trattano i dati secondo il diritto applicabile.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce quali sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono collegati alla piattaforma di consultazione di polizia ed emana le disposizioni tecniche di esecuzione.

Art. 17d Uso della piattaforma di consultazione di polizia

Nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento dei seguenti compiti, sono autorizzati a consultare i dati provenienti dai sistemi d'informazione dei Cantoni tramite la piattaforma di consultazione:

- a. i militari, per l'esercizio dei poteri di polizia secondo l'articolo 92 della legge militare del 3 febbraio 1995²⁵;
- b. l'UDSC, per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi», nell'ambito dei suoi controlli tributari ed extratributari;
- c. le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 LDI²⁶, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;
- d. l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981²⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- e. l'Ufficio federale dell'aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili;
- f. il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti conferitigli dal CPP²⁸;
- g. l'SFS, per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
- h. i servizi specializzati di cui all'articolo 31 capoverso 2 LSIn²⁹, per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;

²⁵ RS 510.10

²⁶ RS 143.1

²⁷ RS 351.1

²⁸ RS 312.0

²⁹ RS 128

- i. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la legge federale del 7 ottobre 1994³⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, la LMSI³¹, la LPre³² e il CPP³³;
- j. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, per le indagini di polizia criminale e giudiziaria;
- k. MROS, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la LRD³⁴;
- l. la giustizia militare e la polizia militare, per l'adempimento dei loro compiti secondo il Codice penale militare³⁵ e la procedura penale militare del 23 marzo 1979³⁶;
- m. il SIC, per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna della Svizzera secondo la LAIn³⁷;
- n. le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del DFAE nonché il protocollo del DFAE, in seguito alle segnalazioni di persone;
- o. la SECO e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti di sicurezza;
- p. la SEM, per l'adempimento dei suoi compiti di sicurezza secondo l'articolo 98d LStrI³⁸ e l'articolo 5b LAsi³⁹;
- q. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
- r. la polizia dei trasporti, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 giugno 2010⁴⁰ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico;
- s. l'Ufficio centrale Armi e le autorità cantonali di polizia, per il rilascio e la revoca di autorizzazioni nonché per la confisca di armi secondo la LArm⁴¹;
- t. le autorità cantonali competenti per il rilascio e la revoca di autorizzazioni, per la fornitura di prestazioni di sicurezza da parte di privati.

³⁰ RS 360

³¹ RS 120

³² RS 941.42

³³ RS 312.0

³⁴ RS 955.0

³⁵ RS 321.0

³⁶ RS 322.1

³⁷ RS 121

³⁸ RS 142.20

³⁹ RS 142.31

⁴⁰ RS 745.2

⁴¹ RS 514.54

Art. 17e Dati che possono essere consultati

¹ Tramite la piattaforma di consultazione di polizia possono essere consultate rappresentazioni standardizzate di tutte le informazioni trattate nei sistemi collegati della Confederazione e dei Cantoni.

² Gli utenti possono cercare persone i cui dati di base sono trattati nei sistemi collegati della Confederazione e dei Cantoni nonché oggetti, caratteristiche biometriche e modi operandi ivi registrati.

³ Nel caso delle contravvenzioni è visualizzato solo in quale sistema d'informazione esse sono registrate. Sono escluse da questa limitazione le contravvenzioni secondo l'articolo 126 capoverso 2 CP.

Art. 18

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997⁴² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 23j cpv. 2

² Segnala la misura e ogni violazione della misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008⁴³ sui sistemi d'informazione di polizia.

⁴² RS 120

⁴³ RS 361

Art. 24a cpv. 2^{bis}, 4 e 7

^{2bis} Fedpol, le autorità cantonali, l'UDSC e la polizia dei trasporti possono trattare dati personali degni di particolare protezione nel sistema d'informazione per allestire quadri della situazione.

⁴ Le autorità di polizia e di perseguimento penale, i giudici della Confederazione e dei Cantoni, l'UDSC e la polizia dei trasporti sono tenuti a trasmettere a fedpol le informazioni ai sensi del capoverso 1 di cui dispongono.

⁷ Le autorità seguenti possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo:

- a. per la prevenzione di comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive:
 1. i servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge,
 2. le autorità di polizia dei Cantoni,
 3. la polizia dei trasporti,
 4. l'UDSC per le funzioni di «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi»;
- b. per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone: i servizi specializzati competenti secondo l'articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 2020⁴⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

2. Legge federale del 25 settembre 2015⁴⁵ sulle attività informative

Art. 16 cpv. 1

¹ Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008⁴⁶ sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP.

⁴⁴ RS 128

⁴⁵ RS 121

⁴⁶ RS 361

3. Legge federale del 18 dicembre 2020⁴⁷ sulla sicurezza delle informazioni

Art. 45 cpv. 6, frase introduttiva e lett. b e b^{bis}

⁶ I dati di cui al capoverso 4 possono essere raccolti automaticamente e sistematicamente mediante interrogazione dei seguenti sistemi d'informazione e piattaforme di consultazione:

- b. registro nazionale di polizia di cui all'articolo 15a della legge federale del 13 giugno 2008⁴⁸ sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP);
- b^{bis}. piattaforma di consultazione di polizia di cui all'articolo 17c LSIP;

4. Legge federale del 16 dicembre 2005⁴⁹ sugli stranieri e la loro integrazione

Sostituzione di un termine

In tutta la legge, eccettuati gli articoli 68a capoverso 1, 68b capoverso 1, 68c, 68d e 68e capoverso 1, «SIS» è sostituito con «N-SIS».

Art. 68a cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'autorità competente inserisce nella parte nazionale del sistema d'informazione Schengen (N-SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti:

Art. 68b cpv. 1

¹ Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l'articolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite l'ufficio SIRENE che funge da centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

Art. 109c lett. fn. 1

La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

- f. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
 - 1. per identificare le persone nell'ambito di scambi d'informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento

⁴⁷ RS 128

⁴⁸ RS 361

⁴⁹ RS 142.20

mento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008⁵⁰ sui sistemi d'informazione di polizia,

5. Legge federale del 20 giugno 2003⁵¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c n. 2^{bis}, 2^{ter} e 9

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
 - 2^{bis}. misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali secondo la sezione 4a della legge federale del 21 marzo 1997⁵² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
 - 2^{ter}. prevenzione di atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale secondo l'articolo 21a della legge federale del 21 dicembre 1948⁵³ sulla navigazione aerea,
- 9. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁵⁴ sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP);

6. Codice penale⁵⁵

Art. 354 cpv. 2 lett. i e 3

² Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

- i. la polizia dei trasporti.

⁵⁰ RS 361
⁵¹ RS 142.51
⁵² RS 120
⁵³ RS 748.0
⁵⁴ RS 361
⁵⁵ RS 311.0

³ I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008⁵⁶ sui sistemi d'informazione di polizia, dalla legge del 26 giugno 1998⁵⁷ sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005⁵⁸ sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005⁵⁹ sulle dogane.

7. Codice di procedura penale⁶⁰

Art. 96 cpv. 2 lett. b

² Sono fatti salvi:

- b. le disposizioni della legge federale del 13 giugno 2008⁶¹ sui sistemi d'informazione di polizia;

Art. 211a Basi per i mezzi e i provvedimenti per le ricerche

Laddove i mezzi e i provvedimenti per le ricerche non sono disciplinati dal diritto federale, le basi giuridiche necessarie sono emanate dai Cantoni.

8. Legge del 17 giugno 2016⁶² sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. a n. 6

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:
 - 6. per effettuare i controlli della rete di sistemi d'informazione di cui all'art. 9 della legge federale del 13 giugno 2008⁶³ sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP),

⁵⁶ RS **361**

⁵⁷ RS **142.31**

⁵⁸ RS **142.20**

⁵⁹ RS **631.0**

⁶⁰ RS **312.0**

⁶¹ RS **361**

⁶² RS **330**

⁶³ RS **361**

9. Legge militare del 3 febbraio 1995⁶⁴

Art. 113 cpv. 5 lett. c

⁵ Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:

- c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia, nonché la piattaforma di consultazione di polizia;

10. Legge federale del 3 ottobre 2008⁶⁵ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 167d lett. e n. 1^{bis}

Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

- e. mediante procedura di richiamo o automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire:

1^{bis}. dalla piattaforma di consultazione di polizia,

11. Legge federale del 18 marzo 2016⁶⁶ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008⁶⁷ sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP), sempre che:

12. Legge federale del 18 giugno 2010⁶⁸ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis}, nonché cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

² La polizia dei trasporti può inoltre:

⁶⁴ RS 510.10

⁶⁵ RS 510.91

⁶⁶ RS 780.1

⁶⁷ RS 361

⁶⁸ RS 745.2

a^{bis}. accertare le caratteristiche fisiche e rilevare le impronte digitali e palmari di una persona ai fini della sua identificazione;

2^{bis} L'accertamento delle caratteristiche fisiche e il rilevamento delle impronte digitali e palmari sono disposti con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti possono essere ordinati oralmente, ma devono successivamente essere confermati e motivati per scritto.

2^{ter} Se la persona in questione rifiuta di sottomettersi all'ordine della polizia, decide il pubblico ministero.

13. Legge federale del 25 settembre 2020⁶⁹ sui precursori di sostanze esplodenti

Art. 18 cpv. 1 lett. a

¹ Per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente ai sistemi d'informazione seguenti:

- a. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 13 giugno 2008⁷⁰ sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP);

14. Legge del 10 ottobre 1997⁷¹ sul riciclaggio di denaro

Art. 35a cpv. 1

¹ Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione o nella piattaforma di consultazione di polizia seguenti:

⁶⁹ RS 941.42

⁷⁰ RS 361

⁷¹ RS 955.0